

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- *Regolamento (CEE) n. 1658/82 del Consiglio, del 10 giugno 1982, che completa con l'inserzione di disposizioni riguardanti il trasporto combinato il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile 1**
- Regolamento (CEE) n. 1659/82 della Commissione, del 28 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala 3
- Regolamento (CEE) n. 1660/82 della Commissione, del 28 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto 5
- *Regolamento (CEE) n. 1661/82 della Commissione, del 28 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda la riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la campagna lattiero-casearia 1982/1983 7**
- *Regolamento (CEE) n. 1662/82 della Commissione, del 28 giugno 1982, che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati 8**
- Regolamento (CEE) n. 1663/82 della Commissione, del 28 giugno 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso . 10
- Regolamento (CEE) n. 1664/82 della Commissione, del 28 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione degli alimenti composti per gli animali 14
- Regolamento (CEE) n. 1665/82 della Commissione, del 28 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio 16
- Regolamento (CEE) n. 1666/82 della Commissione, del 28 giugno 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia 17

Sommario (segue)

Regolamento (CEE) n. 1667/82 della Commissione, del 28 giugno 1982, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1587/82 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania 18

* Regolamento (CEE) n. 1668/82 del Consiglio, del 28 giugno 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da applicare nel settore agricolo 19

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

82/423/CEE :

* **Decisione del Consiglio, del 21 giugno 1982, che conclude la procedura anti-dumping relativa alle importazioni di taluni frigoriferi originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia 23**

82/424/CEE :

* **Decisione del Consiglio, del 21 giugno 1982, che autorizza la Repubblica italiana a derogare fino al 31 dicembre 1982 al regime di imposta sul valore aggiunto nel quadro degli aiuti a favore delle vittime dei terremoti nell'Italia meridionale 26**

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 1658/82 DEL CONSIGLIO

del 10 giugno 1982

che completa con l'inserzione di disposizioni riguardanti il trasporto combinato il regolamento (CEE) n. 1107/70 relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1107/70 del Consiglio, del 4 giugno 1970, relativo agli aiuti accordati nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale⁽⁴⁾,

considerando che le varie forme e tecniche del trasporto combinato presentano vantaggi per la collettività, riducendo tra l'altro l'ingorgo nel traffico su alcune strade, consentendo altresì risparmi di energia ed una migliore utilizzazione delle capacità delle ferrovie;

considerando che occorre perciò favorire gli investimenti necessari allo sviluppo dei trasporti combinati; che, di conseguenza, è necessario che gli aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse statali possano essere messi a disposizione delle imprese interessate;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1107/70 contempla che gli Stati membri possano concedere aiuti intesi a favorire lo sviluppo di forme e tecniche di trasporto più economici per la collettività, ma che limita tali aiuti alla fase sperimentale; che per lo sviluppo dei trasporti combinati bisognerà prendere in considerazione anche una prima fase di utilizzazione

sufficientemente lunga affinché detti trasporti possano beneficiare di condizioni migliori sul mercato dei trasporti di merci;

considerando, di conseguenza, che risulta necessario un adeguamento delle disposizioni comunitarie relative agli aiuti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 3, punto 1, del regolamento (CEE) n. 1107/70 è completato dalla seguente lettera:

« e) quando gli aiuti sono concessi temporaneamente e mirano a facilitare lo sviluppo del trasporto combinato, devono riferirsi ad investimenti per:

- l'infrastruttura,
- le attrezzature fisse e mobili per il trasbordo.

Entro il 31 dicembre 1986, la Commissione riferisce al Consiglio sul bilancio dell'applicazione di tale disposizione. In base a tale relazione e tenuto conto del carattere temporaneo del regime previsto nel presente regolamento, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, sul regime da applicare successivamente e, eventualmente, sulle modalità da adottare per porre fine a tale regime ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 130 del 15. 6. 1970, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. C 351 del 31. 12. 1980, pag. 40.

⁽³⁾ GU n. C 260 del 12. 10. 1981, pag. 123.

⁽⁴⁾ GU n. C 310 del 30. 11. 1981, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 10 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. de CROO

REGOLAMENTO (CEE) N. 1659/82 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1982****che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2196/81 ⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 giugno 1982;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2196/81 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 7.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	101,97
10.01 B II	Frumento duro	146,24 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
10.02	Segala	58,23 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	85,71
10.04	Avena	55,75
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	98,21 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	75,58 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	97,72 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	158,18
11.01 B	Farine di segala	96,96
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	240,37
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	168,13

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1660/82 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1982

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2197/81⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattato precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 25 giugno 1982;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 214 dell'1. 8. 1981, pag. 10.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.
		6	7	8	9
10.01 B I	Frumento tenero e frumento segalato	0	0	0	0
10.01 B II	Frumento duro	0	0	0	0
10.02	Segala	0	0	0	0
10.03	Orzo	0	2,10	2,10	2,10
10.04	Avena	0	0	0	0
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	0	0,52	0,52	0
10.07 A	Grano saraceno	0	0	0	0
10.07 B	Miglio	0	0	0	0
10.07 C	Sorgo	0	0	0	0
10.07 D	Altri cereali	0	0	0	0
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	0	0	0	0

B. Malto

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Corrente	1° term.	2° term.	3° term.	4° term.
		6	7	8	9	10
11.07 A I (a)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	0	0	0	0
11.07 A I (b)	Malto non torrefatto di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	0	0	0	0
11.07 A II (a)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma di farina	0	3,74	3,74	3,74	3,74
11.07 A II (b)	Malto non torrefatto diverso da quello di frumento (grano), presentato sotto forma diversa da quella di farina	0	2,79	2,79	2,79	2,79
11.07 B	Malto torrefatto	0	3,26	3,26	3,26	3,26

REGOLAMENTO (CEE) N. 1661/82 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1982

che modifica il regolamento (CEE) n. 1822/77 per quanto riguarda la riscossione del prelievo di corresponsabilità nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari durante la campagna lattiero-casearia 1982/1983

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1079/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo ad un prelievo di corresponsabilità ed a misure destinate ad ampliare i mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1189/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che il tasso generale del prelievo di corresponsabilità applicabile durante la campagna lattiero-casearia 1982/1983 è fissato al 2 % del prezzo indicativo del latte, valido per detta campagna, e che il tasso ridotto riscosso nel limite di un quantitativo annuale di 60 000 chilogrammi per produttore nelle zone sfavorite ammonta quindi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, all'1,5 % di detto prezzo indicativo;

considerando che è necessario modificare in conseguenza le cifre che figurano nell'articolo 2, paragrafo 1, e nell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1822/77 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1171/81⁽⁴⁾;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1822/77 è modificato come segue :

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1982.

1. All'articolo 2, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Durante la campagna lattiero-casearia 1982/1983, l'importo del prelievo è :

a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,5362 ECU ;

b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,4022 ECU

per 100 chilogrammi di latte di vacca ».

2. All'articolo 5, il testo del paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente :

« 2. Per la campagna lattiero-casearia 1982/1983, l'importo del prelievo è :

a) per quanto riguarda il tasso generale di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,5898 ECU ;

b) per quanto riguarda il tasso ridotto risultante dall'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1079/77, di 0,4424 ECU

per 100 chilogrammi di latte scremato in polvere o di latticello per il quale è concesso l'aiuto di cui al paragrafo 1 ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 131 del 26. 5. 1977, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 203 del 9. 8. 1977, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 120 dell'1. 5. 1981, pag. 69.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1662/82 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1982

che stabilisce i tassi speciali per la conversione in moneta nazionale dei prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/81⁽²⁾,visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,visto il regolamento (CEE) n. 1393/76 della Commissione, del 17 giugno 1976, che stabilisce le modalità di applicazione per l'importazione di prodotti del settore vitivinicolo originari di taluni paesi terzi⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3104/80⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 1 bis, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che, a norma dell'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, si applicano tassi speciali per convertire in moneta nazionale i prezzi franco frontiera di riferimento dei vini liquorosi importati; che i tassi speciali attualmente applicabili sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 601/82 della Commissione⁽⁷⁾;

considerando che, per le monete degli Stati membri mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, il tasso speciale è il tasso di conversione risultante dal tasso centrale; che, per le altre monete il tasso speciale per i periodi dal 16 dicembre 1981 al 30 giugno 1982 e dal 1° luglio 1982 al 15 dicembre 1982 è pari al tasso di conversione rispetto all'insieme delle monete degli Stati membri, mantenute fra loro entro un divario istantaneo massimo del 2,25 %, risultante dal tasso medio preso in considerazione ai fini del calcolo degli importi compensativi monetari validi, rispettivamente, il 15 novembre 1981 e il 1° giugno 1982;

considerando che, con effetto 14 giugno 1982, i tassi centrali per il franco belga, il franco lussemburghese, la corona danese, il marco tedesco, il franco francese, la sterlina irlandese ed il fiorino olandese sono stati modificati; che per tali ragioni i tassi speciali attualmente in vigore devono essere adattati per dette monete;

considerando che i tassi speciali applicabili a decorrere dal 1° luglio 1982 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1497/82 della Commissione⁽⁸⁾; che, in seguito ai recenti avvenimenti monetari, i tassi speciali devono essere adattati per le monete suddette; che d'altro canto non occorre modificare i tassi speciali applicabili a decorrere dal 1° luglio 1982 per la sterlina inglese, la lira italiana e la dracma greca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il tasso speciale di cui all'articolo 1 bis del regolamento (CEE) n. 1393/76, applicabile fino al 30 giugno 1982, è:

- a) per il franco belga e il franco lussemburghese:
1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0222368 ECU;
- b) per la corona danese:
1 corona danese = 0,121448 ECU;
- c) per il marco tedesco:
1 marco tedesco = 0,428488 ECU;
- d) per il franco francese:
1 franco francese = 0,151197 ECU;
- e) per la sterlina inglese:
1 sterlina inglese = 1,71347 ECU;
- f) per la sterlina irlandese:
1 sterlina irlandese = 1,44715 ECU;
- g) per la lira italiana:
100 lire italiane = 0,0773372 ECU;
- h) per il fiorino olandese:
1 fiorino olandese = 0,387640 ECU;
- i) per la dracma greca:
1 dracma greca = 0,0162693 ECU.

⁽¹⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 359 del 15. 12. 1981, pag. 1.⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 157 del 18. 6. 1976, pag. 20.⁽⁶⁾ GU n. L 324 del 29. 11. 1980, pag. 63.⁽⁷⁾ GU n. L 73 del 17. 3. 1982, pag. 7.⁽⁸⁾ GU n. L 161 del 12. 6. 1982, pag. 7.

Articolo 2

A decorrere dal 1° luglio 1982, il tasso speciale di cui all'articolo 1 è:

- a) per il franco belga e il franco lussemburghese:
1 franco belga/franco lussemburghese = 0,0222368 ECU;
- b) per la corona danese:
1 corona danese = 0,121448 ECU;
- c) per il marco tedesco:
1 marco tedesco = 0,428488 ECU;
- d) per il franco francese:
1 franco francese = 0,151197 ECU;
- e) per la sterlina inglese:
1 sterlina inglese = 1,73660 ECU;
- f) per la sterlina irlandese:
1 sterlina irlandese = 1,44715 ECU;
- g) per la lira italiana:
100 lire italiane = 0,0753976 ECU;

h) per il fiorino olandese:

1 fiorino olandese = 0,387640 ECU;

i) per la dracma greca:

1 dracma greca = 0,0154179 ECU.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 601/82 è abrogato. Il regolamento (CEE) n. 1497/82 è abrogato con effetto 1° luglio 1982.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Tuttavia, l'articolo 1 è applicabile, su richiesta dell'interessato, a decorrere dal 14 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSGER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 1663/82 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1982****che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Grecia⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione sui prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75 e nell'articolo 12, paragrafo 1 a), del regolamento (CEE) n. 1418/76; che l'incidenza sul costo di produzione di detti prodotti dei prelievi applicabili ai relativi prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime di importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1783/81⁽⁶⁾, dalla media dei prelievi applicabili a tali prodotti di base nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione; che tale media, modificata in funzione del prezzo d'entrata dei prodotti di base in causa, in vigore nel mese dell'importazione è calcolata in funzione della quantità di prodotti di base che si considera utilizzata nella fabbricazione del prodotto trasformato o del prodotto concorrente impiegato come riferimento per i prodotti trasformati che non contengono cereali;

considerando che, in applicazione del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione, del 24 giugno 1974, relativo alle modalità di calcolo del prelievo all'importazione applicabile ai prodotti trasformati a

base di cereali e di riso, nonché alla fissazione anticipata di tale prelievo per detti prodotti e per gli alimenti composti a base di cereali⁽⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78⁽⁸⁾, il prelievo così determinato dopo l'aggiunta dell'elemento fisso, valido in principio per un mese, è modificato quando il prelievo applicabile ai prodotti di base si discosta dalla media dei prelievi, computata nella maniera sopra descritta, di più di 3,02 ECU per tonnellata;

considerando che per taluni prodotti trasformati il prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione accordata ai prodotti di base in vista della loro trasformazione, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2744/75 e all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1579/74; che il regolamento (CEE) n. 1921/75⁽⁹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2415/75⁽¹⁰⁾, ha previsto alcune misure transitorie per i prodotti amidacei;

considerando che l'elemento fisso del prelievo è stato definito dal regolamento (CEE) n. 2744/75; che, in virtù del regolamento (CEE) n. 2742/75⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1956/81⁽¹²⁾, per taluni prodotti trasformati, l'elemento mobile del prelievo deve essere diminuito dell'incidenza della restituzione alla produzione concessa per i prodotti di base ai fini della loro trasformazione;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effettuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽¹³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 279/80⁽¹⁴⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 291 del 19. 11. 1979, pag. 17.

⁽⁵⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

⁽⁶⁾ GU n. L 176 dell'1. 7. 1981, pag. 10.

⁽⁷⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7.

⁽⁸⁾ GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

⁽⁹⁾ GU n. L 195 del 26. 7. 1975, pag. 25.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 247 del 23. 9. 1975, pag. 22.

⁽¹¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 57.

⁽¹²⁾ GU n. L 198 del 20. 7. 1981, pag. 13.

⁽¹³⁾ GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 31 dell'8. 2. 1980, pag. 1.

considerando che dall'entrata in vigore del Protocollo di Ginevra (1967) allegato all'accordo GATT, il prelievo da riscuotere per i prodotti di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2744/75 della voce tariffaria 07.06 A è limitato, come previsto dall'articolo 4, paragrafo 2, di tale regolamento, all'ammontare che risulta dall'applicazione dell'aliquota del dazio consolidato nel quadro del GATT;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che, secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75, la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1982.

considerando che il regolamento (CEE) n. 1784/81 ha introdotto i prodotti della sottovoce 17.02 F II nel settore dei cereali; che i coefficienti applicabili al calcolo del prelievo per tali prodotti sono stati definiti nel regolamento (CEE) n. 1783/81,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'atto dell'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2727/75 e all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1418/76 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
07.06 A	14,96 ⁽¹⁾	13,15 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
11.01 C ⁽²⁾	155,66	149,62
11.01 D ⁽²⁾	118,14	112,10
11.01 E I ⁽²⁾	181,52	175,48
11.01 E II ⁽²⁾	102,46	99,44
11.01 F ⁽²⁾	51,20	48,18
11.01 G ⁽²⁾	100,09	97,07
11.02 A II ⁽²⁾	118,45	112,41
11.02 A III ⁽²⁾	155,66	149,62
11.02 A IV ⁽²⁾	118,14	112,10
11.02 A V a) 1 ⁽²⁾	150,51	144,47
11.02 A V a) 2 ⁽²⁾	181,52	175,48
11.02 A V b) ⁽²⁾	102,46	99,44
11.02 A VI ⁽²⁾	51,20	48,18
11.02 A VII ⁽²⁾	100,09	97,07
11.02 B I a) 1 ⁽²⁾	136,01	132,99
11.02 B I a) 2 aa)	66,55	63,53
11.02 B I a) 2 bb) ⁽²⁾	115,12	112,10
11.02 B I b) 1 ⁽²⁾	136,01	132,99
11.02 B I b) 2 ⁽²⁾	115,12	112,10
11.02 B II a) ⁽²⁾	150,86	147,84
11.02 B II b) ⁽²⁾	86,08	83,06
11.02 B II c) ⁽²⁾	159,00	155,98
11.02 B II d) ⁽²⁾	155,29	152,27
11.02 C I ⁽²⁾	180,88	177,86
11.02 C II ⁽²⁾	102,94	99,92
11.02 C III ⁽²⁾	213,84	207,80
11.02 C IV ⁽²⁾	102,67	99,65
11.02 C V ⁽²⁾	159,00	155,98
11.02 C VI ⁽²⁾	155,29	152,27
11.02 D I ⁽²⁾	116,40	113,38
11.02 D II ⁽²⁾	66,72	63,70
11.02 D III ⁽²⁾	87,80	84,78
11.02 D IV ⁽²⁾	66,55	63,53
11.02 D V ⁽²⁾	102,46	99,44
11.02 D VI ⁽²⁾	100,09	97,07
11.02 E I a) 1 ⁽²⁾	87,80	84,78
11.02 E I a) 2 ⁽²⁾	66,55	63,53
11.02 E I b) 1 ⁽²⁾	172,28	166,24
11.02 E I b) 2 ⁽²⁾	130,60	124,56
11.02 E II a) ⁽²⁾	206,13	200,09
11.02 E II b) ⁽²⁾	118,45	112,41
11.02 E II c) ⁽²⁾	181,52	175,48
11.02 E II d) 1 ⁽²⁾	87,85	81,81
11.02 E II d) 2 ⁽²⁾	177,35	171,31
11.02 F I ⁽²⁾	206,13	200,09
11.02 F II ⁽²⁾	118,45	112,41
11.02 F III ⁽²⁾	155,66	149,62
11.02 F IV ⁽²⁾	118,14	112,10
11.02 F V ⁽²⁾	181,52	175,48

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Importi	
	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
11.02 F VI ^(?)	51,20	48,18
11.02 F VII ^(?)	100,09	97,07
11.02 G I	89,41	83,37
11.02 G II	79,16	73,12
11.04 C I	17,98	11,33 ^(?)
11.04 C II a)	149,77	125,59 ^(?)
11.04 C II b)	177,51	153,33 ^(?)
11.07 A I a)	208,74	197,86
11.07 A I b)	158,72	147,84
11.07 A II a)	158,83 ^(*)	147,95
11.07 A II b)	121,43	110,55
11.07 B	139,72 ^(*)	128,84
11.08 A I	149,77	129,22
11.08 A II	67,66	36,83
11.08 A III	210,83	190,28
11.08 A IV	149,77	129,22
11.08 A V	149,77	64,61 ^(?)
11.09	527,30	345,96
17.02 B II a) ^(?)	265,27	168,55
17.02 B II b) ^(?)	195,71	129,22
17.02 F II a)	273,29	176,57
17.02 F II b)	189,29	122,80
21.07 F II	195,71	129,22
23.02 A I a)	29,18	29,18
23.02 A I b)	93,37	93,37
23.02 A II a)	23,34	23,34
23.02 A II b)	93,37	93,37
23.03 A I	341,86	160,52

(¹) Tale prelievo è limitato al 6 % del valore in dogana.

(²) Per la distinzione tra i prodotti delle voci 11.01 e 11.02 da un lato, e quelli della sottovoce 23.02 A dall'altro, si considerano come appartenenti alle voci 11.01 e 11.02 i prodotti che abbiano simultaneamente :

- un tenore in amido (determinato in base al metodo polarimetrico Ewers modificato), calcolato sulla materia secca, superiore al 45 % in peso,
- un tenore in ceneri (in peso) calcolato sulla materia secca (dedotte le sostanze minerali che possono essere state aggiunte), inferiore o pari all'1,6 % per il riso, al 2,5 % per il frumento e la segala, al 3 % per l'orzo, al 4 % per il grano saraceno, al 5 % per l'avena ed al 2 % per gli altri cereali.

I germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati, rientrano comunque nella voce 11.02.

(³) Tale prodotto di cui alla sottovoce tariffaria 17.02 B I è soggetto, a norma del regolamento (CEE) n. 2730/75, allo stesso prelievo previsto per i prodotti di cui alla sottovoce 17.02 B II.

(⁴) Conformemente al regolamento (CEE) n. 1180/77 questo prelievo è diminuito di 5,44 ECU/t per i prodotti originari della Turchia.

(⁵) Conformemente al regolamento (CEE) n. 435/80 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e dei paesi e territori d'oltremare :

- radici d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 07.06 A;
- farine e semolini di arrow-root, di cui alla sottovoce 11.04 C;
- fecole d'arrow-root, di cui alla sottovoce ex 11.08 A V.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1664/82 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 1982

che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1451/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che le norme da applicare per il calcolo dell'elemento mobile del prelievo all'importazione degli alimenti composti sono contenute nell'articolo 14, paragrafo 1 A, del regolamento (CEE) n. 2727/75; che l'incidenza sul costo di produzione di detti alimenti dei prelievi applicabili ai loro prodotti di base è determinata, in virtù dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2743/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo al regime applicabile agli alimenti composti a base di cereali per gli animali⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2560/77⁽⁴⁾, in funzione della media dei prelievi applicabili, nei primi 25 giorni del mese precedente quello dell'importazione, alle quantità di prodotti di base che si considerano utilizzate nella fabbricazione di tali alimenti composti, la media essendo modificata in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese dell'importazione per i prodotti di base in causa;

considerando che il prelievo così determinato, dopo aggiunta dell'elemento fisso, è valido per un mese; che l'elemento fisso del prelievo è stato stabilito dall'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2743/75;

considerando che, al fine di tener conto degli interessi degli Stati africani, dei Caraibi, del Pacifico nonché dei paesi e territori d'oltremare, il prelievo nei loro riguardi deve essere diminuito dell'importo dell'elemento fisso per alcuni prodotti trasformati a base di cereali, nonché d'una parte dell'elemento mobile per alcuni di essi; che tale diminuzione deve essere effet-

tuata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 706/76 del Consiglio, del 30 marzo 1976, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico o dei paesi e territori d'oltremare⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 279/80⁽⁶⁾;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatato durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

considerando che secondo l'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2727/75 la nomenclatura prevista dal presente regolamento è ripresa nella tariffa doganale comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione degli alimenti composti contemplati dal regolamento (CEE) n. 2727/75 e soggetti al regolamento (CEE) n. 2743/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1982.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 164 del 14. 6. 1982, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 60.⁽⁴⁾ GU n. L 303 del 28. 11. 1977, pag. 1.⁽⁵⁾ GU n. L 85 del 31. 3. 1976, pag. 2.⁽⁶⁾ GU n. L 31 dell'8. 2. 1980, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Nomenclatura a testo semplificato	Prelievi	
		Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM)	ACP o PTOM
	Preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali di cui al regolamento (CEE) n. 968/68, contenenti, isolatamente o assieme, anche mescolati con altri prodotti, amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio delle sottovoci 17.02 B e 21.07 F II, e prodotti lattiero-caseari (delle voci o delle sottovoci 04.01, 04.02, 04.03, 04.04, 17.02 A o 21.07 F I) contenenti amido o fecola a glucosio o sciroppo di glucosio : non contenenti amido, o fecola o aventi tenore, in peso, di tali materie inferiore od uguale a 10 % :		
23.07 B I a) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	26,48	15,60
23.07 B I a) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 % il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 10 % ed inferiore o uguale al 30 % e :	392,72	381,84
23.07 B I b) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	59,63	48,75
23.07 B I b) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 % il cui contenuto, in peso, di amido, è superiore al 30 % e :	425,87	414,99
23.07 B I c) 1	— non contenenti prodotti lattiero-caseari o il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è inferiore al 10 %	108,37	97,49
23.07 B I c) 2	— il cui tenore, in peso, di prodotti lattiero-caseari è uguale o superiore al 10 % ed inferiore al 50 %	474,61	463,73

REGOLAMENTO (CEE) N. 1665/82 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1982****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 606/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1808/81 ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1640/82 ⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1808/81 ai dati di cui la Commissione ha conoscenza conduce a modificare i

prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 74 del 18. 3. 1982, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 181 del 2. 7. 1981, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 181 del 25. 6. 1982, pag. 51.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 28 giugno 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio

<i>(ECU/100 kg)</i>		
Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Importo del prelievo
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:	
	A. Zuccheri bianchi; zuccheri aromatizzati o colorati	32,43
	B. Zuccheri greggi	31,42 ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1666/82 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1982****che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune del mercato nel settore degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1203/82 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1560/82 della Commissione del 17 giugno 1982 ⁽³⁾ ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia;

considerando che per i prodotti originari della Polonia per sei giorni lavorativi consecutivi mancano i corsi, e

che da allora le condizioni previste all'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 sono riempite per l'abrogazione della tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Polonia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1560/82 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 172 del 18. 6. 1982, pag. 24.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1667/82 DELLA COMMISSIONE**del 28 giugno 1982****recante modifica del regolamento (CEE) n. 1587/82 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1203/82⁽²⁾, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,considerando che il regolamento (CEE) n. 1587/82⁽³⁾, ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di pomodori originari dell'Albania;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che sulla

base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di pomodori originari dell'Albania,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 6,92 ECU che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1587/82 è sostituito dall'importo di 29,38 ECU.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1982.

Per la Commissione

Poul DALSA GER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 36.⁽³⁾ GU n. L 178 del 22. 6. 1982, pag. 26.

REGOLAMENTO (CEE) N. 1668/82 DEL CONSIGLIO
del 28 giugno 1982
che modifica il regolamento (CEE) n. 878/77 relativo ai tassi di cambio da
applicare nel settore agricolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i tassi rappresentativi attualmente applicabili sono stati fissati con regolamento (CEE) n. 878/77⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1207/82⁽⁴⁾; che risulta opportuno fissare per la corona danese, la dracma greca e la sterlina irlandese un nuovo tasso rappresentativo più aderente alla realtà economica attuale; che in questo momento occorre correggere gli errori evidenti che si trovano nelle versioni anteriori dei testi degli allegati III e VIII; che per maggiore chiarezza conviene d'altronde ripubblicare tutti i tassi rappresentativi;

considerando che nell'adattamento di detti tassi deve essere tenuto conto dei relativi effetti, soprattutto sui prezzi, nonché della situazione esistente negli Stati membri interessati; che, segnatamente per questo motivo, occorre prevedere che l'applicazione dei nuovi tassi abbia generalmente luogo entro un termine ragio-

nevole connesso, in linea di massima, con l'inizio della campagna o con una modifica dei prezzi, senza peraltro escludere in taluni casi un'efficacia a decorrenza immediata;

considerando che, onde evitare un trattamento diverso di prodotti interdipendenti, risulta necessario disporre che i nuovi tassi si applichino a decorrere da una stessa data nei settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattealbumina;

considerando che il comitato monetario verrà consultato e che, data l'urgenza, occorre adottare le misure previste secondo le modalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 129,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli allegati da I a VIII del regolamento (CEE) n. 878/77 sono sostituiti dagli allegati da I a IX del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 29 giugno 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 28 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

⁽¹⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽²⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 106 del 29. 4. 1977, pag. 27.

⁽⁴⁾ GU n. L 140 del 20. 5. 1982, pag. 51.

*ALLEGATO*** ALLEGATO I***BELGIO/LUSSEMBURGO**

1 ECU = 42,9772 franchi belgi/franchi lussemburghesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 maggio 1982.

*ALLEGATO II***DANIMARCA**

1 ECU = 8,234 corone danesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere dal 29 giugno 1982; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79.

*ALLEGATO III***REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA**

1. 1 ECU = 2,57524 marchi tedeschi.

Questo tasso è applicabile a decorrere:

- dal 20 maggio 1982 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;
- dal 20 maggio 1982 per il settore delle carni bovine;
- dal 20 maggio 1982 per il settore delle carni ovine e caprine;
- dal 1° luglio 1982 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio;
- dal 1° agosto 1982 per i settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattealbumina;
- dal 1° novembre 1982 per il settore delle carni suine;
- dal 16 dicembre 1982 per il settore del vino; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 possono essere previste altre date;
- dal 1° gennaio 1983 per il settore dei prodotti della pesca;
- dal 1° luglio 1984 per il settore delle sementi;
- dall'inizio della campagna 1982/1983 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 17 maggio 1982;
- dal 20 maggio 1982 in tutti gli altri casi.

2. Sino alle date indicate al punto 1 è applicabile il seguente tasso:

1 ECU = 2,65660 marchi tedeschi, eccettuato il settore delle sementi per il quale è applicabile il seguente tasso:

- 1 ECU = 2,78341 marchi tedeschi fino al 30 giugno 1982, e
- 1 ECU = 2,65660 marchi tedeschi dal 1° luglio 1982 al 30 giugno 1984.

*ALLEGATO IV***FRANCIA**

1 ECU = 6,19564 franchi francesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere dal 6 maggio 1982; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 possono essere previste altre date.

*ALLEGATO V***GRECIA**

1. 1 ECU = 66,5526 dracme greche.

Questo tasso è applicabile a decorrere :

- dal 1° settembre 1982 per le uve secche,
- dal 1° novembre 1982 per l'olio d'oliva,
- dal 29 giugno 1982 negli altri casi ; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79.

2. Sino alle date indicate al punto 1 è applicabile il seguente tasso :

1 ECU = 64,8597 dracme greche.

*ALLEGATO VI***IRLANDA**

1 ECU = 0,691011 sterline irlandesi.

Questo tasso è applicabile dal 29 giugno 1982 ; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79.

*ALLEGATO VII***ITALIA**

1. 1 ECU = 1 289,00 lire italiane.

Questo tasso è applicabile a decorrere :

- dal 17 maggio 1982 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;
- dal 17 maggio 1982 per il settore delle carni bovine ;
- dal 17 maggio 1982 per il settore delle carni ovine e caprine ;
- dal 1° luglio 1982 per il settore dello zucchero e dell'isoglucosio ;
- dal 1° luglio 1982 per il settore delle sementi ;
- dal 1° agosto 1982 per i settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattealbumina ;
- dal 1° novembre 1982 per il settore delle carni suine ;
- dal 6 maggio 1982 per il settore del vino ; tuttavia, per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 possono essere previste altre date ;
- dal 1° gennaio 1983 per il settore dei prodotti della pesca ;
- dall'inizio della campagna 1982/1983 per gli altri prodotti per i quali la campagna non è ancora iniziata il 1° aprile 1982 ;
- dal 6 maggio 1982 in tutti gli altri casi.

2. Sino alle date indicate al punto 1 è applicabile il seguente tasso :

- 1 ECU = 1 258,00 lire italiane per tutti i casi in cui questo tasso è entrato in vigore prima del 6 maggio 1982, in virtù del regolamento (CEE) n. 3398/81, in particolare per i settori del latte e dei prodotti lattiero-caseari, delle carni bovine, delle carni suine, dell'olio d'oliva, del vino e della pesca ;
 - 1 ECU = 1 227,00 lire italiane per gli altri settori.
-

*ALLEGATO VIII***PAESI BASSI**

1. 1 ECU = 2,75563 fiorini olandesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere :

- dal 20 maggio 1982 per il settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ;
- dal 20 maggio 1982 per il settore delle carni bovine ;
- dal 20 maggio 1982 per il settore delle carni ovine e caprine ;
- dal 1° luglio 1982 per il settore delle zuccheri e dell'isoglucosio ;
- dal 1° agosto 1982 per i settori dei cereali, delle uova e del pollame, dell'ovoalbumina e della lattealbumina ;
- dal 1° novembre 1982 per il settore delle carni suine ;
- dal 16 dicembre 1982 per il settore del vino ; tuttavia, altre date possono essere previste per le operazioni di distillazione e per gli aiuti di cui agli articoli 14 e 14 bis del regolamento (CEE) n. 337/79 ;
- dal 1° gennaio 1983 per il settore dei prodotti della pesca ;
- dal 1° luglio 1984 per il settore delle sementi ;
- dall'inizio della campagna 1982/1983 per gli altri prodotti per i quali esiste una campagna non ancora iniziata il 17 maggio 1982 ;
- dal 20 maggio 1982 in tutti gli altri casi.

2. Sino alle date indicate al punto 1 è applicabile il seguente tasso :

1 ECU = 2,81318 fiorini olandesi.

*ALLEGATO IX***REGNO UNITO**

1 ECU = 0,618655 sterline inglesi.

Questo tasso è applicabile a decorrere dal 20 maggio 1982 ».

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1982

che conclude la procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni frigoriferi originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia

(82/423/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3017/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10,

vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione in seno al comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando che nel marzo 1981 la Commissione ha ricevuto una denuncia presentata dal « Conseil européen de la construction électrodomestique » (CECED) a nome della grande maggioranza di produttori comunitari di alcuni tipi di frigoriferi; che la denuncia conteneva elementi di prova circa l'esistenza di pratiche di dumping rispetto a prodotti simili originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia, nonché circa il notevole pregiudizio da essa derivante;

considerando che le prove suddette erano sufficienti per giustificare l'apertura di un'indagine;

considerando che la Commissione, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità euro-*

pee⁽²⁾, ha annunciato l'apertura di una procedura relativa alle importazioni di taluni frigoriferi originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia ed ha avviato l'indagine a livello comunitario;

considerando che la Commissione ha informato ufficialmente gli importatori e gli esportatori notoriamente interessati;

considerando che la Commissione ha fornito alle parti direttamente interessate l'opportunità di rendere noto il loro punto di vista per iscritto e di essere intese oralmente;

considerando che la maggior parte degli interessati ha colto questa occasione;

considerando che, ai fini di una valutazione del margine di dumping e della portata del pregiudizio, la Commissione ha raccolto e controllato tutte le informazioni ritenute necessarie ed ha effettuato controlli presso la sede dell'unico produttore ed esportatore iugoslavo che ha collaborato all'inchiesta, cioè Gorenje (Valenje) e presso i seguenti importatori: in Belgio: Asogem NV e Artsel NV; in Danimarca: Gorenje Skandinavien ApS; nella Repubblica federale di Germania: IVG Bulka-Lehel GmbH; in Francia: Garely SA, Générale Sidex SA e Sideme SA; in Grecia: Gorenje Hellas Co. Ltd; in Irlanda: Electro-Diesel Ireland Ltd; e nel Regno Unito: Astral Domestic Equipment Ltd, Curry's Ltd, Technical & Optical

(1) GU n. L 339 del 31. 12. 1979, pag. 1.

(2) GU n. C 162 del 2. 7. 1981, pag. 3.

Equipment (Londra) Ltd e USC (Consumer Products) Ltd; che la Commissione ha inoltre effettuato controlli in loco presso la maggior parte dei produttori ricorrenti della Comunità e cioè nella Repubblica federale di Germania, Bauknecht GmbH; in Francia: Thomson-Brandt SA; in Grecia: Elinda SA; in Italia: Iberna SpA, Kelly Italia SpA, Merloni Elettrodomestici SpA, Pargest SpA, Philips SpA, Sital Casa SpA e Industrie Zanussi SpA; e nel Regno Unito: Electrolux Ltd, LEC Refrigeration Ltd e Thorn Domestic Appliances (Electrical) Ltd;

considerando che la Commissione ha scelto come periodo oggetto dell'inchiesta i dodici mesi precedenti al 30 giugno 1981;

considerando che, per stabilire l'esistenza di dumping riguardo alle importazioni iugoslave, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base dei prezzi praticati sul mercato interno iugoslavo;

considerando che la Commissione ha dovuto tener conto del fatto che la Cecoslovacchia, la Repubblica democratica tedesca, l'Ungheria, la Polonia, la Romania e l'Unione Sovietica non sono paesi ad economia di mercato;

considerando che, per questo motivo, la Commissione ha dovuto basare i suoi calcoli relativi ai suddetti paesi sul valore normale in un paese ad economia di mercato; che a questo proposito la denuncia si riferiva al mercato interno iugoslavo;

considerando che, durante i colloqui con gli esportatori della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania e dell'Unione Sovietica, è stata contestata la comparabilità del mercato iugoslavo per i frigoriferi, poiché i prezzi non erano ritenuti rappresentativi; che il confronto proposto con altri paesi, come la Turchia, la Spagna e il Brasile non è stato considerato opportuno a causa di differenze esistenti nelle situazioni di mercato; che, in base al controllo effettuato presso la sede del produttore iugoslavo, appare ragionevole utilizzare il prezzo interno iugoslavo come un valore normale poiché i processi di produzione, le norme tecniche e la tecnologia sono simili a quelli utilizzati dagli altri esportatori interessati;

considerando che la valutazione del dumping, per i sette paesi interessati è stata effettuata confrontando i prezzi interni medi ponderati « franco fabbrica » praticati sul mercato iugoslavo con i prezzi franco fabbrica all'esportazione nella Comunità a partire da ciascun paese in questione nel periodo oggetto dell'indagine;

considerando che, per permettere di tenere debitamente conto delle differenze che pregiudicano la comparabilità dei prezzi, dai prezzi iugoslavi sono stati dedotti gli sconti, nonché le spese di vendita e di assistenza clienti sostenute dal produttore iugoslavo; che, per tutti i paesi esportatori interessati, è stato tenuto conto delle differenze nelle caratteristiche materiali, quali volume, capacità di refrigerazione e sistema di

sbrinamento, in base ai costi di produzione stimati corrispondenti a tali differenze; che inoltre è stato tenuto conto delle differenze relative alle condizioni di pagamento e alle spese di trasporto sino alla frontiera comunitaria, nonché delle spese connesse; che non si è tenuto conto delle differenze relative alle spese di pubblicità e di promozione delle vendite, nonché delle spese per la ricerca e lo sviluppo, respingendo la richiesta dell'esportatore iugoslavo, poiché secondo la Commissione tali costi non erano direttamente connessi con le vendite dei frigoriferi in questione; che non si è tenuto conto dei seguenti elementi poiché non sono state fornite prove sufficienti per giustificarli: le richieste degli esportatori della Repubblica democratica tedesca e della Polonia di tener conto di differenze di progettazione; le richieste degli esportatori della Repubblica democratica tedesca di tener conto delle differenze in materia di imballaggio e di dimensioni; le richieste degli esportatori ungheresi in merito alle differenze, in termini di valore di mercato, tra i frigoriferi a banco ed i frigoriferi ad armadio; che le richieste presentate dagli esportatori ungheresi e polacchi in merito a differenze tra i compressori non sono state accolte poiché si è ritenuto che questi elementi non costituissero una differenza nella caratteristica materiale dei frigoriferi tale da essere percettibile all'acquirente e quindi da influenzare la sua scelta;

considerando che dal confronto risulta che le importazioni oggetto dell'indagine vengono effettuate in regime di dumping, il cui margine è uguale all'importo per il quale il valore normale, determinato secondo i criteri esposti in precedenza, supera il prezzo all'esportazione nella Comunità; che i margini variano secondo il tipo e le dimensioni del frigorifero e il paese esportatore; che i margini erano compresi tra il 7,4 % e il 74,2 % dei prezzi all'esportazione franco frontiera comunitaria, dazio escluso;

considerando che, per quanto riguarda il pregiudizio provocato all'industria comunitaria, dagli elementi di prova di cui dispone la Commissione risulta che le importazioni nella Comunità dei frigoriferi in questione originari dei paesi oggetto dell'inchiesta sono aumentati da circa 511 000 unità a 717 000 unità tra il 1978 e il 1980; che le importazioni negli Stati membri per i quali sono disponibili statistiche per i nove mesi del 1981 sono state pari a 498 043 unità rispetto a 475 756 unità importate negli stessi Stati membri nel 1978;

considerando che la quota di mercato di tali importazioni nella Comunità, pari al 15,8 % nel 1978, è aumentata sino al 20,3 % nel 1980, e, secondo le valutazioni, dovrebbe mantenersi al medesimo livello nel 1981; che tutte queste importazioni nel periodo oggetto dell'indagine sono state effettuate a prezzi di dumping;

considerando che i prezzi di rivendita nella Comunità relativi ai frigoriferi originari dei paesi in questione erano inferiori a quelli di prodotti analoghi fabbricati da industrie comunitarie di circa il 20 % in media;

considerando che il conseguente impatto sull'industria comunitaria, il cui volume di produzione è diminuito da 3 559 000 unità a 3 236 000 unità tra il 1978 e il 1980, ossia del 10 %, e si è mantenuto a tale livello nel 1981, è costituito da una riduzione della quota di mercato dei produttori comunitari, nonché da una flessione oppure da un mancato incremento dei prezzi, circostanza, questa, che rende impossibile coprire i costi di produzione oppure ottenere un ragionevole profitto sui frigoriferi in questione; che tutti i produttori comunitari hanno dovuto registrare notevoli aumenti delle scorte di frigoriferi nel periodo oggetto dell'indagine;

considerando che la maggior parte dei produttori comunitari subisce pertanto gravi perdite oppure trae profitti inadeguati dalla vendita di frigoriferi oggetto della procedura;

considerando che la Commissione ha esaminato l'eventualità che il pregiudizio sia provocato da altri fattori, quali la concorrenza tra i produttori comunitari, mutamenti nella composizione dei consumi, eccedenza di capacità nell'industria comunitaria o importazioni da altri paesi; che la quota di mercato comunitario dei produttori di uno degli Stati membri è leggermente aumentata nel periodo in esame ma, come è stato accertato, l'incremento ha dimensioni insignificanti e i prezzi di vendita sono stati superiori a quelli delle importazioni in regime di dumping; che tra il 1978 e il 1980 il consumo nella Comunità è aumentato, mentre la produzione comunitaria e le importazioni da altri paesi terzi sono diminuiti; che, pertanto, il notevole incremento delle importazioni in regime di dumping e i prezzi estremamente bassi a cui i suddetti prodotti importati sono stati offerti in vendita nella Comunità ha indotto la Commissione a stabilire che le importazioni in causa, considerate isolatamente, hanno provocato un grave pregiudizio all'industria comunitaria interessata;

considerando che la Commissione, dopo aver esaminato i prezzi dei produttori e degli importatori comunitari, i costi, la redditività e le condizioni di commercializzazione, ha stabilito i prezzi all'importazione necessari per eliminare il pregiudizio;

considerando che gli importatori e gli esportatori interessati sono stati informati dei principali risultati dell'indagine preliminare ed hanno presentato le loro osservazioni in merito; che sono stati offerti alcuni impegni relativi alle importazioni dalla Cecoslovacchia, dalla Repubblica democratica tedesca, dall'Ungheria, dalla Polonia, dalla Romania, dall'Unione Sovietica e dalla Jugoslavia, tali da eliminare il pregiudizio per i produttori comunitari;

considerando che gli aumenti di prezzi proposti tengono conto delle differenze constatate durante le indagini tra i prezzi praticati dai diversi paesi esportatori; che tali aumenti non superano mai la media dei margini di dumping e sono generalmente al di sotto di questo livello;

considerando che l'esportatore jugoslavo interessato ha chiesto la prosecuzione dell'indagine in merito al pregiudizio; che tuttavia la Commissione ritiene che le indagini relative al dumping e al pregiudizio siano state concluse e che i suddetti impegni siano accettabili; che, nondimeno, nel corso delle consultazioni in seno al comitato consultivo uno degli Stati membri ha sollevato obiezioni in merito alla conclusione della procedura con l'accettazione degli impegni suddetti,

DECIDE:

Articolo unico

La procedura antidumping relativa alle importazioni di taluni frigoriferi originari della Cecoslovacchia, della Repubblica democratica tedesca, dell'Ungheria, della Polonia, della Romania, dell'Unione Sovietica e della Jugoslavia è conclusa con l'accettazione degli impegni sui prezzi offerti alla Commissione dagli esportatori interessati.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 1982

che autorizza la Repubblica italiana a derogare fino al 31 dicembre 1982 al regime di imposta sul valore aggiunto nel quadro degli aiuti a favore delle vittime dei terremoti nell'Italia meridionale

(82/424/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 99,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il governo italiano ha chiesto una proroga della deroga transitoria al regime dell'imposta sul valore aggiunto stabilito dalla sesta direttiva 77/388/CEE⁽¹⁾, e che tale deroga è stata autorizzata fino al 31 dicembre 1981 con decisione 81/890/CEE⁽²⁾;

considerando che questa proroga è necessaria per tener conto della particolare situazione in cui versano le regioni sinistrate; che è peraltro opportuno adeguare l'elenco delle operazioni che possono beneficiare dell'esenzione, nonché le modalità di quest'ultima;

considerando che, conformemente all'articolo 2 della decisione 81/890/CEE, la Repubblica italiana ha preso i provvedimenti amministrativi necessari a determinare le risorse proprie della Comunità connesse alle suddette operazioni; che è opportuno che le stesse disposizioni siano mantenute per le operazioni cui si riferisce la presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga alla direttiva 77/388/CEE, la Repubblica italiana è autorizzata, fino al 31 dicembre 1982, ad

applicare un'esenzione, con rimborso delle imposte versate nello stadio precedente, alle operazioni il cui elenco e le cui modalità di esenzione sono riportati in allegato.

Articolo 2

La Repubblica italiana adotta le disposizioni atte ad assicurare la dichiarazione, da parte dei soggetti passivi, dei dati necessari a determinare le risorse proprie della Comunità relative alle operazioni di cui all'articolo 1 e comunica alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 1982.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

L. TINDEMANS

⁽¹⁾ GU n. L 145 del 13. 6. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 322 dell'11. 11. 1981, pag. 40.

*ALLEGATO***Elenco delle operazioni esentate e modalità relative all'esenzione**

Fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, sono esentate, con rimborso delle imposte pagate nello stadio precedente, le seguenti operazioni :

- a) le cessioni di prefabbricati anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa l'eventuale posa in opera, da installare nelle regioni Basilicata e Campania, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture. Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi ;
- b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, e di attrezzature, distrutti o danneggiati per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure dall'ufficio del genio civile o dall'ufficio tecnico erariale competenti per territorio ;
- c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a favore delle aziende agricole per il ripristino e la ricostruzione delle scorte vive e morte distrutte o danneggiate per effetto degli eventi sismici verificatisi nelle regioni indicate nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione rilasciata dal comune in cui si trova l'azienda agricola nonché dal competente organo regionale ;
- d) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, siti nelle regioni indicate nella precedente lettera a), nonché le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza di contratti di appalto relativi alla costruzione dei fabbricati stessi ;
- e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche professionali, relative a lavori in corso di esecuzione e concernenti la riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché in relazione all'attività di demolizione e sgombero delle macerie.

Le esenzioni di cui alle precedenti lettere da a) ad e) si applicano alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali sulla base di attestati rilasciati dal comune competente, o nei confronti di enti pubblici, di associazioni sindacali, religiose, assistenziali nonché di organi d'informazione che distribuiscono gratuitamente, conformemente all'apposita certificazione del comune, i beni e i servizi medesimi ai danneggiati.

**CLASSIFICAZIONE DEI PRODOTTI CHIMICI NELLA TARIFFA DOGANALE
DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

IN SEI LINGUE

- Ventimila denominazioni chimiche (nomi comuni internazionalmente accettati, sistematici e sinonimi)
- Sei lingue: danese (Vol I), tedesco (Vol II), inglese (Vol III), francese (Vol IV), italiano (Vol V) e olandese (Vol VI)
- Corrispondenza nelle sei lingue (Vol VII, in sei lingue).

Questa opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classifica doganale (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire da una denominazione chimica in una delle sei lingue
- la corrispondenza dei nomi chimici nelle sei lingue (dizionario multilingue specializzato).

Le denominazioni chimiche utilizzate permetteranno l'accesso alla banca di dati chimici della Comunità europea (ECDIN).

Ogni volume (eccetto il settimo) può essere ordinato separatamente

Prezzo per volume unilingue	ECU 9,60	FB 400	LIT 11 800
Prezzo di un volume unilingue più volume in sei lingue	ECU 36,30	FB 1 500	LIT 46 000
Prezzo dell'opera completa	ECU 72	FB 3 000	LIT 88 400

Inviare ordini a:

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Luxembourg